

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2808

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BOLOGNA, LEONE RAFFAELE, GAGLIARDI, SCIOLIS, ISGRÒ, RADÌ,
VALIANTE, ANDREUCCI, LOMBARDI RUGGERO, COLOMBO VITTORINO,
BARBI, GIOIA, TOROS, CENGARLE**

Presentata il 9 febbraio 1961

Disciplina giuridica delle piccole industrie

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che sottoponiamo alla vostra attenzione ed approvazione mira a dare precisa configurazione e riconoscimento giuridico alla piccola industria.

Ha fondamento questa distinzione che si vuol introdurre e che si desidera fissare anche giuridicamente tra piccola industria e la media e grande industria?

A nostro parere, questa distinzione ha fondamento nella realtà.

In effetti potremmo dire che esistano due grosse classi di industrie con caratteristiche economiche e sociali omogenee abbastanza precise: la grande e la media industria, da una parte, caratterizzata — secondo grandi linee — specialmente dal grande impiego di mezzi e da un corrispondente scarso impiego di manodopera; dall'alto grado di meccanizzazione e spesso di automazione (da cui appunto deriva il relativamente scarso impiego di lavoratori) con conseguenti frequenti trasformazioni imposte dal processo evolutivo sempre più rapido dalle quali ne derivano spesso crisi che si ripercuotono in specie sul campo occupazionale.

Anche da un punto di vista delle funzioni che — grosso modo — possiamo attribuire alla media e alla grande industria, questa si differenzia profondamente dalla piccola perché è su di quella che si basa la possibilità di una sempre maggiore produzione, un suo

potenziamento, la conquista dei mercati esteri, l'acquisizione di valuta estera, ecc.

La piccola industria, d'altra parte, è caratterizzata dall'impiego di modesti impianti e macchinari e, per contro, da un impiego proporzionalmente rilevante di manodopera.

Essa è per questa sua caratteristica infinitamente meno soggetta all'usura tecnologica delle attrezzature, affidando la propria attività produttiva in misura notevolissima all'opera creativa, tecnica e manuale dell'uomo, dei lavoratori.

Essa rappresenta, perciò, un fattore di maggiore stabilità della manodopera occupata; e ciò sia all'interno della stessa azienda sia nella vasta rete delle piccole industrie operanti nella Penisola.

Quanto alle funzioni, alla piccola industria possiamo attribuire oltre alla prevalente attività autonoma pure compiti di integrazione e di completamento della funzione della media e della grande industria.

Anche i criteri di conduzione delle piccole industrie differiscono fondamentalmente dalle industrie grandi e medie.

Mentre, infatti, nelle prime è, se non esclusivo, certamente larghissimamente prevalente la conduzione diretta, con la diretta partecipazione personale alla produzione stessa del piccolo industriale, nella maggiore industria si riscontra quasi solo la forma societaria.

Si può naturalmente discutere su quanto abbiamo testè affermato circa la natura, i modi di essere e le funzioni della piccola industria, rispettivamente della grande e media industria.

Non si tratta — ci rendiamo ben conto — di confini rigidi né di rigorose distinzioni.

Non per nulla abbiamo parlato di grandi linee.

Tuttavia ci sembra di dover sottolineare, nel rilevare appunto gli aspetti essenziali e le caratteristiche peculiari delle due grandi classi di industria nel modo con cui si presentano nel nostro Paese, una fondamentale distinzione che non va trascurata, ma anzi tenuta presente.

I criteri seguiti per fissare i limiti della piccola industria sono in gran parte quelli stabiliti da leggi esistenti, cioè dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, che ne fissa il confine inferiore e dalla legge 29 luglio 1957, n. 635, che stabilisce uno dei due parametri per la caratterizzazione delle piccole industrie (100 dipendenti).

Dopo la definizione ed il conseguente riconoscimento giuridico, espresso attraverso la strutturazione ed il dimensionamento delle piccole industrie, il progetto prevede alcuni strumenti per la tutela della loro funzione e per la promozione di adatte iniziative assistenziali, tecniche, finanziarie ed organizzative onde inserirle, più profondamente nella vita attiva del Paese con una veste qualificata e con un maggiore grado produttivo.

Uno di questi mezzi è l'istituzione di un Albo provinciale delle piccole industrie presso le Camere di commercio, industria e agricoltura.

L'Albo ha il compito attribuito al registro delle ditte delle Camere di commercio (inizio di attività, forma sociale, modificazioni statuarie, evidenza dei rappresentanti legali, trasformazioni e cessazioni di esercizio).

L'Albo è, inoltre, una valida garanzia per le Amministrazioni dello Stato e degli Enti locali circa il possesso dei requisiti delle imprese di fiducia invitate ad effettuare forniture ed a prestare servizi.

Altri strumenti sono il Comitato centrale presso il Ministero dell'industria e del commercio e l'Ente piccole industrie con finalità di coordinare, incoraggiare e sviluppare le attività della categoria.

La proposta, infine, comprende la creazione, successivamente all'emanazione della presente legge, di Istituti di credito riservati alle piccole industrie o la costituzione presso gli esistenti Istituti, che operano nel settore industriale, di apposite Sezioni aventi propri fondi per la concessione di prestiti ai piccoli imprenditori industriali.

Il problema, comunque, viene demandato ad altra specifica legge.

La presente proposta praticamente si risolve a questo punto in un impegno per il Governo a studiare le modalità di attuazione di questi Istituti di credito specializzati (o, quanto meno, di apposite Sezioni).

Data l'importanza vitale che le piccole industrie esercitano nell'economia del nostro Paese confidiamo che il Parlamento vorrà dare il proprio consenso alla proposta di legge che ci onoriamo di presentare, venendo così incontro ad una sentita esigenza del settore.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È considerata piccola industria a tutti gli effetti di legge l'impresa che:

a) abbia per oggetto la produzione di beni e di servizi;

b) sia organizzata con il lavoro professionale dei suoi titolari, i quali ne assumono la responsabilità della gestione, anche se tale lavoro è limitato alla direzione e all'amministrazione dell'impresa;

c) impieghi non più di cento dipendenti compresi gli apprendisti;

d) il capitale investito non superi i 200 milioni.

È considerata piccola industria anche l'impresa costituita in società purché almeno il 50 per cento del capitale sociale sia posseduto dai soci che svolgono nell'impresa le attività e le funzioni previste alla lettera b).

Ai fini della presente legge sono escluse le imprese iscritte agli Albi delle Camere di commercio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860.

ART. 2.

Presso ogni Camera di commercio, industria e agricoltura è istituito un Albo delle piccole industrie che svolgono la loro attività nell'ambito territoriale della provincia.

I Consorzi tra piccole industrie sono registrati in separata Sezione dell'Albo con l'indicazione, per ciascun Consorzio, delle imprese che lo costituiscono.

L'iscrizione all'Albo è disposta, su domanda dell'impresa, dalla Commissione provinciale di cui al seguente articolo 4.

L'iscrizione predetta sostituisce l'iscrizione nel registro delle ditte di cui all'articolo 47 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

L'iscrizione all'Albo è condizione necessaria per la concessione delle agevolazioni disposte a favore delle piccole industrie e dei loro Consorzi.

La prima formazione degli Albi deve essere compiuta entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Ogni triennio, a cura della Commissione provinciale delle piccole industrie, si provvede alla revisione d'ufficio delle aziende iscritte nell'Albo.

ART. 3.

Presso ogni Camera di commercio, industria e agricoltura è costituita, con provvedimento del prefetto, una Commissione provinciale delle piccole industrie.

La Commissione è composta:

a) da tre rappresentanti per ogni Associazione provinciale che rappresenti le piccole industrie;

b) dai rappresentanti dei piccoli industriali presso la Giunta della Camera di commercio di cui all'articolo 5;

c) da tre lavoratori dipendenti da piccole industrie, designati dalle competenti Associazioni sindacali;

d) da un rappresentante Ente piccole industrie (E. P. I.) provinciale, di cui all'articolo 7.

I membri sopra indicati eleggono nel proprio seno il presidente ed il vice presidente della Commissione.

Fanno parte inoltre della Commissione, a titolo consultivo:

a) il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

b) il presidente del Consorzio provinciale dell'istruzione tecnica;

c) il direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio;

d) i direttori delle Associazioni provinciali di cui al comma 2°, lettera a);

e) un esperto in materia di credito alle piccole industrie, designato dalla Associazione bancaria italiana.

La Commissione ha i seguenti compiti:

a) disporre l'ammissione e la cancellazione delle piccole industrie dall'Albo di cui all'articolo precedente;

b) promuovere nell'ambito della provincia le indagini, le iniziative e gli studi attribuiti al Comitato centrale delle piccole industrie costituito ai sensi dell'articolo 6;

c) svolgere altri compiti affidati ad essa dalla legge.

La Commissione dura in carica tre anni.

Le Commissioni provinciali sono sottoposte alla vigilanza del Ministero per l'industria e il commercio.

Le norme regolamentari saranno stabilite con decreto del Ministro per l'industria e il commercio.

I servizi di segreteria della Commissione sono svolti dalla Camera di commercio, industria e agricoltura.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico della stessa Camera di commercio.

ART. 4.

Contro la deliberazione della Commissione provinciale che rifiuti l'iscrizione all'Albo di una piccola industria in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1 o ne disponga la cancellazione è ammesso ricorso al Comitato centrale delle piccole industrie nel termine di 60 giorni dall'avvenuta comunicazione.

Contro la decisione del Comitato centrale può proporsi ricorso al tribunale competente per territorio entro 60 giorni dalla comunicazione.

Il tribunale decide in Camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

ART. 5.

Un rappresentante delle piccole industrie per ciascuna Associazione provinciale di categoria fa parte di diritto della Giunta di ogni Camera di commercio.

ART. 6.

Presso il Ministero dell'industria e commercio è istituito uno speciale Comitato centrale delle piccole industrie con decreto del Ministro, ed è così composto:

a) dai rappresentanti delle Organizzazioni nazionali più rappresentative delle piccole industrie, in ragione di almeno cinque per ciascuna di esse;

b) da tre rappresentanti delle Associazioni nazionali dei lavoratori dell'industria, nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

c) dal direttore dell'artigianato e delle piccole industrie;

d) dal direttore generale dell'istruzione tecnica;

e) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri delle finanze, del tesoro, del commercio con l'estero, del lavoro e della previdenza sociale, dell'agricoltura e delle foreste e della marina mercantile;

f) dal presidente dell'Ente piccole industrie (E. P. I.);

g) da un rappresentante del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

h) da un rappresentante delle Aziende di credito per le piccole industrie nominato dal Ministro del tesoro e da un esperto nella materia del credito alle piccole industrie nominato dall'Associazione bancaria italiana;

i) dal presidente dell'Unione italiana delle Camere di commercio;

l) dal presidente dell'Istituto del commercio con l'estero;

m) dal presidente dell'Unione nazionale dei Consorzi provinciali dell'istruzione tecnica.

Il Comitato centrale delle piccole industrie è presieduto dal Ministro per l'industria e il commercio o, per sua delega, da un sottosegretario di Stato.

I componenti del Comitato eleggono nel proprio seno due vicepresidenti.

Il Comitato centrale ha i seguenti compiti:

deliberare sui ricorsi presentati dalle piccole industrie avverso decisioni delle Commissioni provinciali per negata iscrizione o per avvenuta cancellazione dall'Albo;

disporre indagini sulle attività, sui fenomeni economici e sociali, sulle caratteristiche e sulle condizioni delle piccole industrie;

sviluppare nelle Aziende e nei loro Consorzi i servizi di relazioni pubbliche;

svolgere una coordinata azione di incoraggiamento e di valorizzazione di tutte le attività concernenti la categoria;

promuovere l'istituzione di nuove stazioni sperimentali;

studiare i mercati nazionali ed esteri per un maggiore incremento della produzione e delle vendite; costituire mostre permanenti;

stimolare gli acquisti di materie prime, semilavorate e prodotti vari e la vendita di prodotti finiti in forma collettiva;

promuovere ogni utile iniziativa per lo sviluppo ed il perfezionamento dell'istruzione tecnica e professionale, per favorire il credito e la formazione di Consorzi di garanzia collettiva, per potenziare l'attività economica, per aggiornare i metodi ed i processi di lavorazione in armonia col progresso della tecnica e delle applicazioni scientifiche onde migliorare ed accrescere la produzione delle piccole industrie.

Per l'esame delle questioni particolari il Comitato può valersi della consulenza di esperti e può costituire nel suo seno Commissioni tecniche.

ART. 7.

L'E. N. A. P. I. (Ente nazionale artigiano e piccole industrie) con decreto del Ministro per l'industria e commercio viene sdoppiato in due Enti (Ente nazionale per l'artigianato ed Ente piccole industrie) distinti dal punto di vista giuridico e organizzativo.

ART. 8.

Il Ministro del tesoro è autorizzato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ad istituire con propri decreti Istituti di credito specificamente destinati ad operare a favore delle piccole industrie o apposite Sezioni degli Istituti di Credito esistenti.

Tali Istituti o Sezioni, che saranno dotati di adeguati mezzi finanziari ottenuti mediante scorporazioni dei fondi ora destinati agli attuali Istituti speciali di credito per l'industria e al medio credito, saranno abilitati a concedere prestiti a basso tasso d'interesse e con particolari garanzie, come la costituzione di appositi fondi di garanzia e di consorzi di fidejussione.

Tali crediti potranno essere concessi sia sotto forma di capitale fisso che sotto forma di capitale di esercizio.

ART. 9.

Il Governo è autorizzato a emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le norme di attuazione le quali comprenderanno anche l'elencazione delle categorie di attività produttiva e di esercizi considerate piccole industrie.

ART. 10.

Ogni norma in contrasto con la presente legge si intende abrogata.